



Vi È opposizione

N. 25966/17 R.G. notizie di reato/Mod. 21



# Procura della Repubblica

presso il Tribunale Ordinario di Milano

Il Coordinatore del 1° Dipartimento  
~~Fabio De Pasquale~~

20 NOV. 2017

**RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE**  
- artt. 408/411 c.p.p., 125 e 126 D.Lv. 271/89 -

TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO  
Causa n. 15/17  
L'originale è conservato come all'originale  
ADDI 15 NOV 2017

Al Giudice per le indagini preliminari  
presso il Tribunale di Milano

33

Il Pubblico Ministero dott.ssa Silvia Bonardi, Sost. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Milano,

Visti gli atti del procedimento penale di cui in epigrafe, nei confronti di:  
**- PAROLI Lucio Claudio n. Milano il 22.6.1946**

Proc. Iscritto a r.g.n.r. il 12/6/2017  
**RILEVATO CHE**

Il procedimento trae origine dalla denuncia, presentata alla Stazione CC di Lonato del Gardada BELLESINI Jose che, quale Presidente dell'Associazione AKSI (Associazione Italiana di Kinesiologia Specializzata), lamentava il contenuto ingiurioso e diffamatorio della mail, datata 17.9.2016, inviata da PAROLIN quale Presidente del Movimento Libere Discipline Bionaturali ai vari associati in occasione dei rinnovi delle tessere e conseguente adesione alle polizze assicurative.

In particolare il BELLESINI lamentava che con detta mail erano state screditate le polizze assicurative proposte dall'associazione da lui presieduta, insinuando che le stesse non garantissero una completa copertura.

Ciò premesso, deve osservarsi che, quanto al reato di cui all'art. 594 c.p. risulta intervenuta la depenalizzazione.

Quanto, invece, al contenuto diffamatorio della mail, si osserva che la configurabilità dell'evocata fattispecie delittuosa richiede un'immotivata e gratuita aggressione dell'altrui reputazione.

Nel caso in disamina emerge dalla stessa querela come le due associazioni, rispettivamente rappresentate dalla p.o. e dall'indagato, operino, in buona sostanza, nello stesso settore professionale, offrendo ai propri tesserati anche una copertura assicurativa.

Orbene è evidente che la mail del 17.9.2016 si colloca in questo clima concorrenziale che deve essere, evidentemente, tenuto un considerazione quando se ne valuti il profilo diffamatorio. Da ciò ne discende che se la stessa pare essere forse poco prudente, quanto ai modi espositivi, tuttavia è scevra di profili di penale rilevanza considerate le griglie interpretative sopra ricordate.